AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Calabria

Catanzaro, come da protocollo

Verbale di gara n. 5

Procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 2, del D. Lgs. 50/201 per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamer della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabil dei lavori e accatastamento, finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione due immobili siti in contrada Lenzi – Siderno (RC) da destinare a uffici e alloggi p la Polizia di Stato: Commissariato, R.P.C. e distaccamento Polizia Stradale. SCHE RCB1327 e RCB1328.

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 (ventisei) del mese di Gennaio, si è riunito in moda telematica, per l'espletamento delle operazioni di verifica della documentazio Amministrativa richiesta per il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 del D. L n. 50/2016, il Seggio di gara, nominato dal Direttore Regionale della Direzione Region Calabria con nota prot. n. 2019/22685/DRCAL del 21/12/2020, composto come segue:

Ing. Salvatore Concettino Presidente;
Avv. Giuseppe Falcone Componente;
Avv. Emanuela Garifo Componente.

Il Presidente, alle ore 09:00, dato atto della regolarità della costituzione del Seggio dà av alla procedura di gara, constatando che nessun partecipante è presente alla seduta.

Pertanto, il seggio procede all'esame della documentazione dei seguenti concorrenti:

1. **RTI 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A.** (STUDIO SPE SOCIETA' DI INGEGNERIA (mandante); 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNER INTEGRATA S.P.A. (mandataria).

Il Seggio di gara, esaminata la documentazione presentata, rileva quanto segue:

- Nella nota prodotta con il soccorso istruttorio, l'o.e. Studio Speri dichiara che: " … *non è in possesso del requisito nella categoria P.03, per questo motivo, da come si evin nella dichiarazione denominata "All I Modello di Domanda di partecipazione", la soci*

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente e' conservato presso l'amministrazione in conformita' all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

capogruppo 3TI ITALIA S.P.A. è responsabile dell'esecuzione al 100% della Progettazione definitiva., esecutiva e coordinamento della sicurezza fase progettazione - Direzione Lavori - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione della categoria P.03".

Si precisa che il Disciplinare di gara, al paragrafo 3, pag. 6, sottolinea le prestazioni, così individuandole: "*prestazione principale: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori e aggiornamento catastale; prestazione secondaria: esecuzione di tutte le indagini, le analisi e le prove necessarie per l'espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti*".

In effetti, nella domanda di partecipazione, si specifica, alle pagg. 2-3, che il RT, in caso di aggiudicazione, sarà formato da gli o.e. citati e che "Studio Speri" si occuperà anch'esso della prestazione principale: "...*Progett. defin., esec. e coord. sicurezza fase progett. – Direzione Lavori e aggiornamento catastale*".

Si rileva, dunque, che la categoria P03 si riferisce a servizi afferenti la prestazione principale e non secondaria, per cui, considerando quanto disposto dal paragrafo 7.3 del Disciplinare, che così dispone: "…*Si precisa che: - i requisiti finanziari e tecnici minimi di cui alle lettere d), e) e g) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti; - Si specifica tuttavia, con riferimento al servizio di cui alla lett. e) che, ai fini dell'articolazione del concorrente in RTP, non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante. Ai fini dunque del requisito relativo richiesto è necessario quindi, un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) in ragione di ogni singola categoria, contribuiscano a soddisfarlo*" e in virtù di tale precisazione, si ritiene che l'unico caso in cui un operatore economico (nella fattispecie il mandante), possa esimersi dal contribuire, in ragione di ogni singola categoria, al raggiungimento del requisito richiesto, sia la seguente fattispecie: RT verticale, nel quale il mandatario esegua la prestazione principale e il/i mandante/i la prestazione secondaria, o nel caso in cui il mandate sia un geologo, così come precisato al par. 7.3, pag. 16, del Disciplinare di gara: " … *Per quanto concerne le figure del geologo, nella misura in cui viene associato alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante,*

lo stesso dovrà possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal presente par. 7.1".

A tal proposito, si ricorda che possono essere di ausilio al raggiungimento del requisito richiesto dei servizi nella categoria P03, i chiarimenti pubblicati da questa Stazione Appaltante in data 15/12/2020 con le FAQ n.1.

Si chiede, dunque, di chiarire tale punto, e di dichiarare i servizi mancanti nelle categorie indicate in sede di soccorso istruttorio per la mandante.

Pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si dispone il soccorso istruttorio, al fine di provvedere all'integrazione della documentazione sopra descritta.

I lavori si sospendono alle ore 10.00.

I lavori riprendono alle ore 12.00.

Il seggio procede all'esame della documentazione dei seguenti concorrenti:

5. **RTI AICI ENGINEERING SRL** (STUDIO TECNICO GRAZIANO ANTONIO (mandante), AICI ENGINEERING SRL(mandataria).

Il Seggio di gara, esaminata la documentazione presentata, rileva quanto segue:

- Il concorrente, a seguito del soccorso istruttorio, ha riscontrato tempestivamente la documentazione richiesta. Si rileva, nel merito, che il costituendo RT non è di tipo verticale, ma orizzontale, in quanto, come indicato nella domanda di partecipazione, il mandante Ing. Graziano, si occuperebbe di "…*Diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs.311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti in mate-ria:100,00%"*; tali servizi, in effetti, rientrano nella prestazione principale.

Si precisa che il Disciplinare di gara, al paragrafo 3, pag. 6, sottolinea le prestazioni, così individuandole: "*<u>prestazione principale</u>: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori e aggiornamento catastale; <u>prestazione secondaria</u>: esecuzione di tutte le indagini, le analisi e le prove necessarie per l'espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti*".

Si rileva, dunque, che la categoria P03 si riferisce a prestazioni afferenti la prestazione principale e non secondaria, per cui, considerando quanto disposto dal paragrafo 7.3 del Disciplinare, che così dispone: "…*Si precisa che: - i requisiti finanziari e tecnici minimi di cui alle lettere d), e) e g) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti; - Si specifica tuttavia, con riferimento al servizio*

di cui alla lett. e) che, ai fini dell'articolazione del concorrente in RTP, non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante. Ai fini dunque del requisito relativo richiesto è necessario quindi, un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) in ragione di ogni singola categoria, contribuiscano a soddisfarlo" e in virtù di tale precisazione, si ritiene che l'unico caso in cui un operatore economico (nella fattispecie il mandante), possa esimersi dal contribuire, in ragione di ogni singola categoria, al raggiungimento del requisito richiesto, sia la seguente fattispecie: RT verticale, nel quale il mandatario esegua la prestazione principale e il/i mandante/i la prestazione secondaria, o nel caso in cui il mandate sia un geologo, così come precisato al par. 7.3, pag. 16, del Disciplinare di gara: " … *Per quanto concerne le figure del geologo, nella misura in cui viene associato alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, lo stesso dovrà possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal presente par. 7.1*".

Si chiede, dunque, di chiarire tale punto, e di rettificare la tipologia del raggruppamento, che non si qualifica come verticale, bensì come orizzontale.

Ciò posto, il mandante Ing. Graziano ha integrato la documentazione prodotta, indicando il servizio nella categoria P03, per cui, esaminata la documentazione trasmessa relativa ai servizi richiesti, risulta che la stessa è conforme a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si dispone il soccorso istruttorio, al fine di provvedere all'integrazione e rettifica della documentazione sopra descritta.

2. **RT PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICES SRL** (MORPHEME S.R.L. (mandante); SIMONA DAMATO (mandante); **PROGETTO** CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICES SRL (mandataria).

Il Seggio di gara, esaminata la documentazione presentata, rileva quanto segue:

- Si rileva, nel merito, che il costituendo RT si configuri come un raggruppamento orizzontale, in quanto, come indicato nella domanda di partecipazione, tutti gli o.e. effettuano servizi, rientranti nella prestazione principale.

Si precisa che il Disciplinare di gara, al paragrafo 3, pag. 6, sottolinea le prestazioni, così individuandole: "*prestazione principale: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e*

contabilità dei lavori e aggiornamento catastale; prestazione secondaria: esecuzione di tutte le indagini, le analisi e le prove necessarie per l'espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti".

Si rileva, altresì, con riferimento al punto 4, pag. 2 della "*Risposta alla richiesta ex art. 83 c.9 del d. Lgs.50/2016*", che la categoria P03 si riferisce a prestazioni afferenti la prestazione principale e non secondaria e ancora, con riferimento al punto 6, pag. 2 della "Risposta alla richiesta ex art. 83 c.9 del d. Lgs.50/2016", che la c.d. "relazione acustica" si riferisce a prestazioni afferenti la prestazione principale e non secondaria, per cui, considerando quanto disposto dal paragrafo 7.3 del Disciplinare, che così dispone: "…*Si precisa che: - i requisiti finanziari e tecnici minimi di cui alle lettere d), e) e g) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti; - Si specifica tuttavia, con riferimento al servizio di cui alla lett. e) che, ai fini dell'articolazione del concorrente in RTP, non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante. Ai fini dunque del requisito relativo richiesto è necessario quindi, un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) in ragione di ogni singola categoria, contribuiscano a soddisfarlo*" e in virtù di tale precisazione, si ritiene che l'unico caso in cui un operatore economico (nella fattispecie il mandante), possa esimersi dal contribuire, in ragione di ogni singola categoria, al raggiungimento del requisito richiesto, sia la seguente fattispecie: RT verticale, nel quale il mandatario esegua la prestazione principale e il/i mandante/i la prestazione secondaria, o nel caso in cui il mandate sia un geologo, così come precisato al par. 7.3, pag. 16, del Disciplinare di gara: " … *Per quanto concerne le figure del geologo, nella misura in cui viene associato alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, lo stesso dovrà possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal presente par. 7.1*".

Ciò posto, il mandante Morpheme e il mandante Damato hanno integrato la documentazione prodotta, indicando i servizi richiesti, per cui, esaminata la documentazione trasmessa, risulta che la stessa è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Pertanto, il concorrente è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.

3. **RT GNOSIS PROGETTI** (PROGETTO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA ARL (mandante); GNOSIS PROGETTI (mandataria).

Il Seggio di gara, esaminata la documentazione presentata, rileva quanto segue:

- nella nota di "*chiarimenti al soccorso istruttorio*" prodotta con il soccorso istruttorio, gli o.e. facenti parte del RT costituendo dichiarano, preliminarmente, che il raggruppamento è di tipo "verticale", e ancora, facendo riferimento a quanto statuito dal paragrafo 7.4, pag. 17 del Disciplinare di gara, che: "… *nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale*".

Tuttavia, sia nella domanda di partecipazione che nei chiarimenti inoltrati con il soccorso istruttorio, il concorrente precisa che, "… *ai sensi dell'art.48, co 4 del Codice, si dichiara che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti saranno le seguenti: Quote di R.T.P.: GNOSIS PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria) 96,00%; PROGETTO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA (mandante) 4,00%*, indicando al 100% la quota della mandataria nella categoria P03.

Si precisa che il Disciplinare di gara, al paragrafo 3, pag. 6, sottolinea le prestazioni, così individuandole: "prestazione principale: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori e aggiornamento catastale; prestazione secondaria: esecuzione di tutte le indagini, le analisi e le prove necessarie per l'espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti".

Si rileva, dunque, che la categoria P03 si riferisce a prestazioni afferenti la prestazione principale e non secondaria, e che dunque, il costituendo RT è di tipo orizzontale, per cui, considerando quanto disposto dal paragrafo 7.3 del Disciplinare, che così dispone: "…*Si precisa che: - i requisiti finanziari e tecnici minimi di cui alle lettere d), e) e g) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti; - Si specifica tuttavia, con riferimento al servizio di cui alla lett. e) che, ai fini dell'articolazione del concorrente in RTP, non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante. Ai fini dunque del requisito relativo richiesto è necessario quindi, un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è*

necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) in ragione di ogni singola categoria, contribuiscano a soddisfarlo" e in virtù di tale precisazione, si ritiene che l'unico caso in cui un operatore economico (nella fattispecie il mandante), possa esimersi dal contribuire*,* in ragione di ogni singola categoria, al raggiungimento del requisito richiesto, sia la seguente fattispecie: RT verticale, nel quale il mandatario esegua la prestazione principale e il/i mandante/i la prestazione secondaria, o nel caso in cui il mandate sia un geologo, così come precisato al par. 7.3, pag. 16, del Disciplinare di gara: " … *Per quanto concerne le figure del geologo, nella misura in cui viene associato alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, lo stesso dovrà possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal presente par. 7.1*".

Si chiede, dunque, di chiarire tale punto, e di dichiarare i servizi mancanti nelle categorie indicate in sede di soccorso istruttorio, sia per la mandataria che per la mandante.

Si chiede, ancora, di rettificare la tipologia del raggruppamento, che non si qualifica come verticale, bensì come orizzontale.

A tal proposito, si ricorda che possono essere di ausilio al raggiungimento del requisito richiesto dei servizi nella categoria P03, i chiarimenti pubblicati da questa Stazione Appaltante in data 15/12/2020 con le FAQ n.1.

Pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si dispone il soccorso istruttorio, al fine di provvedere all'integrazione della documentazione sopra descritta.

6. **RT IQT CONSULTING S.p.A.** (IQT CONSULTING S.p.A. (mandataria); T.E.R.R.A. CONSULTING SRL (mandante); SIT & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (mandante); GEO PAD STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA ED AMBIENTALE (mandante).

Il Seggio di gara, esaminata la documentazione presentata, rileva quanto segue:

- con riferimento alla nota di "*Risposta a soccorso istruttorio*" prodotta con il soccorso istruttorio, gli o.e. facenti parte del RT costituendo e quanto ivi dichiarato, al punto n. 2, si rileva che il Disciplinare di gara, al punto 7.2 lett.d), richiede che venga dichiarato il "Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura" (fatturato specifico) e non il fatturato generale, per cui occorre effettuare la dichiarazione di cui alla Parte IV, lett. B, 2a);

- relativamente a quanto dichiarato a pag. 2 della "*Risposta a soccorso istruttorio*" prodotta, ossia: "… *Per quanto concerne la partecipazione alle gare la disciplina vigente è stata sviluppata al fine di garantire la più ampia partecipazione alle procedure di gara. In tal senso oltre ai raggruppamenti di tipo orizzontale è possibile partecipare anche con raggruppamenti di tipo verticale (come previsto dal disciplinare) e misto. Come previsto dall'Art. 83 c.8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. "…I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle". Di fatto le scriventi si sono costituite in costituendo raggruppamento temporaneo di tipo misto, dove i servizi saranno svolti come segue:*
- servizi relativi alle categorie E.16, E.20, S.03, IA.02, IA.03 saranno espletate dal sub-raggruppamento orizzontale IQT Consulting S.p.A (mandataria) e Sit &Service Soc. Coop. (mandante) - servizi relativi alla categoria IA.01 saranno espletati da IQT Consulting S.p.A.(mandataria) - servizi relativi alla categoria P.03 saranno espletati da T.E.R.R.A. Consulting S.r.l. (mandante), si rileva quanto segue: si precisa che il Disciplinare di gara, al paragrafo 3, pag. 6, sottolinea le prestazioni, così individuandole: "prestazione principale: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori e aggiornamento catastale; prestazione secondaria: esecuzione di tutte le indagini, le analisi e le prove necessarie per l'espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti".
Si rileva, dunque, che la categoria P03 si riferisce a prestazioni afferenti la prestazione principale e non secondaria, e, dunque, sembrerebbe che il costituendo RT sia di tipo orizzontale e non misto come dichiarato, in quanto la mandante T.E.R.R.A. Consulting S.r.l. dichiara di svolgere la prestazione principale "*… Progettazione definitiva ed esecutiva (P03)"* per cui, considerando quanto disposto dal paragrafo 7.3 del Disciplinare, che così dispone: "…*Si precisa che: - i requisiti finanziari e tecnici minimi di cui alle lettere d), e) e g) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti; - Si specifica tuttavia, con riferimento al servizio di cui alla lett. e) che, ai fini dell'articolazione del concorrente in RTP, non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante. Ai fini dunque del requisito relativo richiesto è necessario quindi, un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è*

necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) in ragione di ogni singola categoria, contribuiscano a soddisfarlo" e in virtù di tale precisazione, si ritiene che l'unico caso in cui un operatore economico (nella fattispecie il mandante), possa esimersi dal contribuire*,* in ragione di ogni singola categoria, al raggiungimento del requisito richiesto, sia la seguente fattispecie: RT verticale, nel quale il mandatario esegua la prestazione principale e il/i mandante/i la prestazione secondaria, o nel caso in cui il mandate sia un geologo, così come precisato al par. 7.3, pag. 16, del Disciplinare di gara: " … *Per quanto concerne le figure del geologo, nella misura in cui viene associato alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, lo stesso dovrà possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal presente par. 7.1*".

Si precisa, ancora, che per associazione di tipo "misto" va inteso un gruppo di tipo verticale, in cui più soggetti intendono eseguire con ripartizione in orizzontale la prestazione principale e/o una o più delle prestazioni secondarie, ferma restando l'assunzione dei servizi principali da parte della mandataria, almeno in parte. Non è questo il caso che ci occupa, in quanto la categoria P03 afferisce alla prestazione principale, e non secondaria.

E laddove, in caso di RT misto, per l'esecuzione della prestazione principale e/o una o più delle prestazioni secondarie venga costituito un cosiddetto "*sub-raggruppamento*", allo stesso si applicherebbe la disciplina dei raggruppamenti orizzontali, per cui, comunque, gli o.e.dovrebbero possedere tutti i requisiti relativi ai servizi nelle categorie richieste, afferenti alla prestazione principale, ossia: E.16, E.20, S.03, IA.01, IA.02, IA.03, P03.

In tal senso, non configurandosi un RT misto, ma orizzontale, ne consegue che anche la mandataria IQT Consulting S.p.A. e la mandante Sit & Service Soc. Coop. dovrebbero possedere i requisiti di cui alla categoria P03 e Terra Consulting s.r.l. le altre categorie sopra richiamate.

A tal proposito, si ricorda che possono essere di ausilio al raggiungimento del requisito richiesto dei servizi nella categoria P03, i chiarimenti pubblicati da questa Stazione Appaltante in data 15/12/2020 con le FAQ n.1.

Infine, configurandosi un raggruppamento di tipo orizzontale e non di tipo misto, non vi è alcuna lettura interpretativa da parte di questa Stazione Appaltante, bensì l'esclusiva applicazione della disciplina vigente e, diversamente da quanto affermato dal concorrente, non c'è alcuna restrizione alla possibilità di partecipare alle procedure di gara e nessun contrasto con quanto previsto dall'art. 83 c.8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Si chiede, dunque, di chiarire i punti indicati, e di dichiarare i servizi mancanti nelle categorie indicate in sede di soccorso istruttorio, sia per la mandataria che per le mandanti.
Pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si dispone il soccorso istruttorio, al fine di provvedere all'integrazione della documentazione sopra descritta.
Il presente verbale si compone di n. 10 pagine. I lavori si concludono alle ore 16.25 e riprenderanno, in continuità, il giorno 27.01.2020 alle ore 12.00
Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Salvatore Concettino	Presidente;
Avv. Giuseppe Falcone	Componente;
Avv. Emanuela Garifo	Componente.